

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

letti gli atti del procedimento n. 1825/09 R.G. e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 31-1-2012 così provvede:

- rilevato che, con ordinanza emessa in data 27-1-2011, era stata disposta la vendita (delegata ad un notaio) dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione essendo emerso dalla relazione tecnica nel frattempo espletata che lo stesso non era comodamente divisibile ed inoltre che nessuna delle parti aveva dichiarato di opporsi alla vendita ovvero aveva chiesto l'assegnazione del cespite;
- osservato che, dopo che erano stati effettuati due tentativi di vendita con esito negativo, la società I G. s.r.l. (comproprietaria con l'attore del cespite oggetto di divisione e che nel frattempo era rimasta contumace), si costituiva in giudizio (in data 7-12-2011 giorno coincidente con quello fissato dal notaio delegato per un ulteriore esperimento di vendita) formulando istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.;
- rilevato che la giurisprudenza, nel passato, ha variamente qualificato l'istanza di attribuzione o come eccezione ovvero come precisazione della domanda;
- ritenuto che, quale che sia la qualificazione più corretta da assegnare alla istanza di attribuzione (sembra preferibile accedere alla seconda prospettazione), la stessa, nel caso di specie, deve considerarsi tardivamente proposta atteso che essa è stata formulata ampiamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., rammentandosi in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le preclusioni attualmente previste nel codice di rito trovano applicazione anche nel giudizio di divisione (cfr. Cass. S.U. 20-6-2006 n. 14109);
- osservato che la giurisprudenza richiamata dalla difesa della società I G. s.r.l. a sostegno del proprio assunto (secondo cui l'istanza di assegnazione potrebbe proporsi in qualunque momento del giudizio ed anche in secondo grado: vedasi per tutte Cass. 28-5-2008 n. 14008) deve ritenersi inconferente in quanto formatasi alla stregua

dell'assetto processuale previgente non caratterizzato, come invece quello attuale, dalle preclusioni processuali di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.;

- rilevato peraltro che l'emanazione della ordinanza ex art. 788 c.p.c. preclude la possibilità di formulare l'istanza di assegnazione posto che alla vendita si può fare luogo, appunto, quando nessuno dei condividenti (di immobile indivisibile) abbia formulato l'istanza di cui all'art. 720 c.c. e che il procedimento di divisione è disciplinato secondo una scansione di fasi che non consente regressione in quanto ammettere una siffatta eventualità contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo (cfr. art. 111 II co. Cost.), arrecherebbe ingiustificatamente pregiudizio ai terzi che, disposta la vendita, abbiano formulato offerta di acquisto depositando la prescritta cauzione e può oggettivamente favorire comportamenti dilatori oltre a comportare l'inutile dispendio di attività e di risorse economiche;
- rilevato infine che la richiesta di attribuzione è stata avanzata dalla società I G. s.r.l. per un prezzo inferiore rispetto a quello di stima;
- ritenuto pertanto che l'istanza di attribuzione deve ritenersi presentata tardivamente ed è quindi inammissibile sicché occorre proseguire nelle operazioni di vendita;
- osservato che le ulteriori questioni sollevate nel corso dell'udienza, attenendo al rendimento dei conti ex art. 723 c.c. dovranno essere affrontate e decise nel prosieguo del giudizio;

p.t.m.

- revoca l'ordinanza di sospensione delle operazioni emessa in data 13-12-2011 e dispone che il notaio delegato prosegua nelle operazioni di vendita del cespite oggetto della divisione;
- rinvia la causa all'udienza del 27-3-2012 ad ore 9 e segg. per la comparizione delle parti affinché esse riferiscano in ordine agli esiti della vendita.

Si comunichi alle parti ed al notaio dott. Daniele Molinari con urgenza.

Mantova il 3 febbraio 2012.

Il Giudice Istruttore
Dott. Mauro Bernardi